



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1255                      SEDUTA DEL    30/11/2022**

**OGGETTO:** “Approvazione schema di convenzione, relativo alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 luglio 2021 “Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 10 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

**ALLEGATO A.**

**ALLEGATO B .**

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **““Approvazione schema di convenzione, relativo alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 “Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016”.” e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto;**

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;

**Visto** il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;

**Visto** il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191 “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

**Visto** il Decreto 18 aprile 2007 recante “indicazioni sulla finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue”;

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2007 recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207 “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208 “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

**Visto** il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n. 261 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

**Visto** l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generale e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito nella CSR il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n, 1157CSR);

**Visto** l'Accordo 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

**Visto** il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, in particolare l'Articolo 2, comma sexies, con la è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato accordo del 16 dicembre 2010;

**Visto** l'Accordo 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali";

**Visto** l'Accordo 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

**Vista** la DGR n.1337 del 02/12/2013 che ha recepito l'Accordo del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

**Vista** l'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo "Patto per la Salute per gli anni 2014-2016";

**Visto** il DM 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

**Visto** l'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni";

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute 2 Novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

**Vista** la DGR n.1562 del 21/12/2015 "Nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP) tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna emoderivati (ex art. 15, c. 1, Legge n. 219/05 e s.m.i.). Recepimento";

**Visto** l'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016 "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";

**Vista** la DGR n. 212 del 29/02/2016 "Provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario regionale" attuativo del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (D.M. 2 Aprile 2015, n. 70); Adozione;

**Visto** l'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 251/CSR 21 dicembre 2017 – revisione ed aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue;

**Vista** la DGR n. 49 del 05/02/2020 - Recepimento Accordo Stato-Regioni n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 sullo "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale;

**Vista** la L. R. del 9 aprile 2015, n. 11. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

**Visto** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come "Codice del Terzo Settore". Complesso di norme che ha ridisciplinato il *no profit* e l'impresa sociale;

**Vista** la DGR n. 889 del 01/08/201, che ha approvato il Piano Regionale Sangue e Plasma 2016/2018 e recepito l'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016;

**Vista** la DGR n. 1767 del 27/12/2012 Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 2070/2010. Nuovo assetto organizzativo e funzioni del Centro Regionale Sangue;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 11 e 15;

**Visto** l'art. 23, comma 1, lettera d) del D. Lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** l'“Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 21 ottobre 2005, n. 2019, tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR) - Repertorio Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021”, recepito con DGR n. 293 del 30 marzo 2022;

**Vista** la normativa relativa alla regolarità contributiva: D.L. n. 210/2002 conv. in L. 266/2002 e il D. Lgs n. 276/2003 che normano l'introduzione del DURC; il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 30.01.2015 che semplifica la normativa in materia introducendo, tra l'altro, lo strumento del DURC Online;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di prendere atto che il 31 dicembre 2022 scadono le convenzioni, di seguito elencate e approvate con la DGR n. 293 del 22 aprile 2020, finalizzate alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti, volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e alla regolamentazione dell'interazione delle Associazioni dei donatori di sangue AVIS Regionale Umbria e Gruppo Fratres di San Venanzo con il Sistema Sanitario Regionale:
  - a) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e AVIS Regionale Umbria;
  - b) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e AVIS Regionale Umbria;
  - c) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e AVIS Regionale Umbria;
  - d) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e AVIS Regionale Umbria;
  - e) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - f) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - g) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - h) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
- 2) di prendere atto della richiesta di convenzionamento, da parte di FIDAS Umbria (pec. n.0233874 del 19/10/2022), secondo l'“Accordo Stato-Regioni per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016”, recepito con DGR n. 293 del 30 marzo 2022;
- 3) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Umbria, Aziende Sanitarie Regionali e Associazioni/Federazioni donatori di sangue, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto: “ALLEGATO A”;
- 4) di procedere alla stipula delle seguenti convenzioni mediante lo schema di cui al punto precedente per il triennio 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025:
  - a) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e AVIS Regionale Umbria;
  - b) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e AVIS Regionale Umbria;
  - c) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e AVIS Regionale Umbria;
  - d) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e AVIS Regionale Umbria;
  - e) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - f) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e Gruppo Fratres di San Venanzo;

- g) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - h) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - i) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e FIDAS Umbria;
  - j) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e FIDAS Umbria;
  - k) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e FIDAS Umbria;
  - l) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e FIDAS Umbria;
- 5) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto precedente provvederà per la Regione Umbria la Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
  - 6) di dare atto che le convenzioni stipulate saranno acquisite alla raccolta degli atti regionali tenuta dall'Ufficiale Rogante ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della l.r. 9 marzo 1979 n.11;
  - 7) di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati: "ALLEGATO A" e "ALLEGATO B", sul Sito istituzionale della Regione Umbria - Canale Salute;
  - 8) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D. Lgs 33/2013.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: “Approvazione schema di convenzione, relativo alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 “Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016”.**

Il 31 dicembre 2022 scadono le seguenti convenzioni approvate con DGR n.293 del 22 aprile 2020, finalizzate alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e alla regolamentazione dell'interazione delle associazioni/federazioni dei donatori di sangue (AVIS Regionale Umbria e Gruppo Fratres di San Venanzo) con il Sistema Sanitario Regionale:

- 1) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e AVIS Regionale Umbria;
- 2) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e AVIS Regionale Umbria;
- 3) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e AVIS Regionale Umbria;
- 4) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e AVIS Regionale Umbria;
- 5) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e Gruppo Fratres di San Venanzo;
- 6) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e Gruppo Fratres di San Venanzo;
- 7) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
- 8) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e Gruppo Fratres di San Venanzo;

Le suddette convenzioni sono indispensabili al funzionamento del sistema trasfusionale regionale, ne costituiscono l'asse portante e sono previste dalla Legge n. 219 del 21 ottobre 2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, che all'articolo 6, comma b) prevede: *“viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali”.*

Esse sono regolamentate tramite appositi accordi Stato-Regioni che prevedono uno schema tipo di convenzione. L'ultimo di questi atti è l'“*Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 21 ottobre 2005, n. 2019, tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell' Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)” - Repertorio Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021*”, recepito con DGR n. 293 del 30 marzo 2022.

Tale Accordo tra l'altro reca l'allegato 2 dove stabilisce le quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per il rinnovo delle convenzioni in scadenza e stipulate in base al precedente Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016, già recepito con DGR 889/2016.

Visto lo Statuto dell'associazione donatori volontari di sangue AVIS Regionale dell'Umbria, con sede in Via Caduti del Lavoro, 31 – 06128 Perugia, (C.F. 94013630549) e accertato che corrisponde alle finalità previste dal decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e alla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che risulta iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni del Volontariato con il n. 166 con DPGR 3 ottobre 1995 n. 660.

Visto lo Statuto dell'associazione donatori volontari di sangue Gruppo Fratres San Venanzo con sede in San Venanzo (TR) P.zza Dante Alighieri, 22 (C.F. 90015070551) e accertato che corrisponde alle

finalità previste dal decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e alla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che risulta iscritta, con Determinazione Dirigenziale n. 2621 del 19 aprile 2011, nel Registro regionale delle organizzazioni del Volontariato con il n. 819.

Visto lo Statuto della Federazione FIDAS Umbria (ex Amici dell'Ospedale – Donatori di Sangue Perugia) con sede in – via del Lavoro 46 Perugia (C.F. 94165220545) e accertato che corrisponde alle finalità previste dal decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e alla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che risulta iscritta, con Determinazione Dirigenziale n. 6251 del 21 giugno 2017, nel Registro regionale delle organizzazioni del Volontariato con il n. 997 (ex Amici dell'Ospedale – Donatori di Sangue Perugia) e che è in corso, come dichiarato dal Presidente di FIDAS Umbria, la procedura presso il competente ufficio regionale di modifica nell'apposito registro a causa della variazione della denominazione sociale.

Accertate quindi tutte le premesse normative e la necessità di procedere all'approvazione del nuovo schema di convenzione sulla base dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016", recepito con DGR n. 293 del 30 marzo 2022.

Accertato, infine, che tale schema di convenzione è stato partecipato alle Aziende Sanitarie, alle Associazioni/Federazioni di donatori di Sangue ed al Coordinatore del CRS con pec n. 0212407 del 23 settembre 2022 tenendo conto delle osservazioni ricevute.

Acquisita la comunicazione del Presidente del Gruppo Fratres San Venanzo con pec n. 0138295 del 01 giugno 2022 con cui dichiara che tale associazione non dispone di dipendenti e che tutte le attività del gruppo vengono svolte da volontari in modo gratuito e pertanto non vi è l'obbligo di versamenti INAIL e INPS.

Acquisita la comunicazione del Presidente di FIDAS Umbria con pec. n.0233874 del 19/10/2022 con cui dichiara che tale associazione non dispone di dipendenti e che tutte le attività del gruppo vengono svolte da volontari in modo gratuito e pertanto non vi è l'obbligo di versamenti INAIL e INPS.

Acquisito il DURC di AVIS Umbria regionale in data 29 settembre 2022 (INPS\_31919442) dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti INAIL e INPS che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B).

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di prendere atto che il 31 dicembre 2022 scadono le convenzioni, di seguito elencate e approvate con la DGR n. 293 del 22 aprile 2020, finalizzate alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti, volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e alla regolamentazione dell'interazione delle Associazioni dei donatori di sangue AVIS Regionale Umbria e Gruppo Fratres di San Venanzo con il Sistema Sanitario Regionale:
  - a) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e AVIS Regionale Umbria;
  - b) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e AVIS Regionale Umbria;
  - c) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e AVIS Regionale Umbria;
  - d) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e AVIS Regionale Umbria;
  - e) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - f) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - g) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - h) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
- 2) di prendere atto della richiesta di convenzionamento, da parte di FIDAS Umbria (pec. n.0233874 del 19/10/2022), secondo l'Accordo Stato-Regioni per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016", recepito con DGR n. 293 del 30 marzo 2022;

- 3) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Umbria, Aziende Sanitarie Regionali e Associazioni/Federazioni donatori di sangue, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto: "ALLEGATO A";
- 4) di procedere alla stipula delle seguenti convenzioni mediante lo schema di cui al punto precedente per il triennio 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025:
  - a) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e AVIS Regionale Umbria;
  - b) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e AVIS Regionale Umbria;
  - c) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e AVIS Regionale Umbria;
  - d) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e AVIS Regionale Umbria;
  - e) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - f) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - g) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - h) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e Gruppo Fratres di San Venanzo;
  - i) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia e FIDAS Umbria;
  - j) Convenzione tra Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Terni e FIDAS Umbria;
  - k) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 1 e FIDAS Umbria;
  - l) Convenzione tra Regione Umbria, AUSL Umbria 2 e FIDAS Umbria;
- 5) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto precedente provvederà per la Regione Umbria la Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- 6) di dare atto che le convenzioni stipulate saranno acquisite alla raccolta degli atti regionali tenuta dall'Ufficiale Rogante ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della l.r. 9 marzo 1979 n.11;
- 7) di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati: "ALLEGATO A" e "ALLEGATO B", sul Sito istituzionale della Regione Umbria - Canale Salute;
- 8) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D. Lgs 33/2013.

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 25/10/2022

Il responsabile del procedimento  
Alessandro Montedori

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;



Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 25/10/2022

Il dirigente del Servizio  
Programmazione sanitaria, assistenza  
ospedaliera, maxi emergenza

Enrica Ricci

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 25/10/2022

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE  
- Massimo D'Angelo  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 29/11/2022

Assessore Luca Coletto  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

# ALLEGATO A

## SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

**Relativo alle attività istituzionalmente svolte da Regione Umbria, Aziende Sanitarie regionali e Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"**

### TRA

- la Regione Umbria (in seguito denominata Regione) con sede in .....(Codice Fiscale n. ....) rappresentato/a da....., nato/a a ..... il .....e domiciliato/a per la carica presso ..... in via ..... n.....;

### E

- l'Azienda .....(in seguito denominata Azienda Sanitaria), con sede a ..... (Codice Fiscale/P. IVA .....) rappresentata da.....nato/a a..... il ..... e domiciliato/a per la carica presso .....in via .....n.....;

### E

-l'Associazione/Federazione..... (in seguito denominata Associazione/Federazione), con sede in ..... (Codice Fiscale .....) rappresentato/a da .....nato/a a ..... il ..... (Codice Fiscale .....) e domiciliato/a per la carica presso .....in via .....n.....;

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta "contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" ed il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016"

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Oggetto)**

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:
  - a) attività associativa -disciplinare A;
2. La convenzione, con il coordinamento Centro Regionale Sangue (CRS) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:
  - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
  - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
  - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
  - d) all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016" e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alla Associazione/Federazione viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui al disciplinare A si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

### **ARTICOLO 2**

#### **(Contenuti e durata della convenzione)**

1. La Regione e l'Azienda Sanitaria, con il coinvolgimento della Centro Regionale Sangue (CRS), e l'Associazione/Federazione, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
  - a) garantire e documentare che i Servizi Immuno-Trasfusionali (SIT) e le sue articolazioni organizzative operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST

- di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005;
- b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
  - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi ad essi correlati;
  - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
  - e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
  - f) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
  - g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del SIT di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con il CRS;
  - h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
  - i) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
  - j) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
  - k) garantire l'emovigilanza dei donatori;
  - l) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
  - m) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
  - n) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
  - o) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
  - p) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dal 01 gennaio 2023 ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato-Regioni.
  3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento del CRS.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)**

1. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui al disciplinare A, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

**ARTICOLO 4**  
**(Coperture assicurative)**

1. L'Azienda Sanitaria garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori e degli aspiranti donatori con stipula della polizza.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, compresa la fattispecie in itinere, sia per le attività svolte presso il SIT e relative articolazioni organizzative e/o relativi punti di raccolta deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita, esami specifici e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

**ARTICOLO 5**  
**(Rapporti economici)**

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla Associazioni/Federazione di donatori, oggetto della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".
2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dal SIT di riferimento.
3. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione/Federazione predispose annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nel disciplinare A, anche finalizzate all'adesione dei nuovi donatori. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. I rimborsi all' Associazione/Federazione sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. e verranno dalla stessa ripartiti in base alla propria organizzazione. Le attività svolte dall' Associazione/Federazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. È ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

**ARTICOLO 6**  
**(Accesso ai documenti amministrativi)**

1. All'Associazione/Federazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria/Ente ai sensi della normativa vigente.

**ARTICOLO 7**  
**(Esenzioni)**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

**ARTICOLO 8**  
**(Foro competente)**

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Si dà atto che la presente convenzione si compone di 8 articoli, di una Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e del Disciplinare A ed è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... e viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

<p>p. la Regione Umbria</p> <p>.....</p>
<p>p. l'Azienda .....</p> <p>.....</p>
<p>p. l' Associazione/Federazione.....</p> <p>.....</p>



**SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE\*** (di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016")

<b>SCHEDA QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRESIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE</b>	
<b>Attività</b>	<b>Euro</b>
<b>Rimborsi per le attività associative</b>	
Donazione di sangue validata	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent validata	24,00

(\*) É possibile una variazione interna del valore delle quote fino ad un massimo del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

**"Attività associativa dell'Associazione/Federazione....."**

**" DISCIPLINARE TECNICO"**

**1. Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione/Federazione ....., dei donatori di sangue (di seguito Associazione/Federazione) a supporto dell'attività trasfusionale del Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) dell'Azienda Sanitaria..... (di seguito Azienda).

**2. Partecipazione alla programmazione**

L'Associazione/Federazione, in accordo con il Centro Regionale Sangue (CRS), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

**3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti**

La Regione, con il coordinamento del CRS e l'Associazione/Federazione promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
- g) il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione/Federazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati.

#### **4. La chiamata associativa e programmazione**

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il SIT di riferimento.

L'Associazione/Federazione

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici dell'anno.
- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con il CRS.

L'Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal SIT, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il SIT nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del SIT di riferimento e del CRS.

La Regione, anche attraverso le Azienda, con il coinvolgimento del CRS, fornisce all'Associazione/Federazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

#### **5. Promozione della salute e tutela del donatore**

L'Associazione/Federazione svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione/Federazione garantisce in accordo con la Regione, anche attraverso l'Azienda, con il coinvolgimento del CRS:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

#### **6. Trattamento dei dati personali**

L'Associazione/Federazione garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

#### **7. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti**

L'Associazione/Federazione, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dall'Azienda cui afferisce il SIT di riferimento. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, in modo informatizzato, al SIT di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione/Federazione garantisce al SIT collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

## 8. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione, in base alla presente convenzione, l'Azienda garantisce le quote di rimborso come da **Scheda quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue** derivante dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 "Definizioni dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016".

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione/Federazione predispose annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) Costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informative;
- f) costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il SIT di riferimento e al CRS.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31919442	Data richiesta	29/06/2022	Scadenza validità	27/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AVIS REGIONALE
Codice fiscale	94013630549
Sede legale	VIA MARTIRI DEI LAGER 104 PERUGIA PG 06128

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.